

ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELL'EMILIA-ROMAGNA

STATUTO

Art. 1

Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali

1. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali è organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali, naturali, museali, librari, documentari e archivistici, intendendosi comunque compresi in esso, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali, tutti i beni riferibili alla funzione culturale desumibile dall'art. 9 della Costituzione. L'Istituto è stato istituito con L.R. 26 agosto 1974, n. 46, modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3 ed è stato integralmente riordinato con L.R. 10 aprile 1995, n. 29, in prosieguo denominata legge istitutiva.
2. L'Istituto, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva, ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria e opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, nell'ambito e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 2

Competenze

1. L'Istituto, ai sensi dell'art. 2 della legge istitutiva, promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando, fra l'altro in tali campi la propria consulenza in via prioritaria alla Regione e agli Enti Locali nonché ad altri soggetti pubblici e privati che operano nello stesso campo di attività.
2. L'Istituto esplica le attività connesse alle funzioni amministrative di competenza regionale ad esso assegnate da leggi regionali.
3. L'Istituto in particolare:
 - a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento e catalogazione dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
 - b) presta la propria collaborazione in via prioritaria a Province, Comuni, Comunità Montane e ad altri soggetti pubblici e privati;

c) svolge attività di formazione del personale specializzato nei settori di competenza;

d) definisce e gestisce, tenendo conto anche dei più vasti interessi della Regione, i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della regione;

e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico-documentari, architettonici ed ambientali, di proprietà degli enti locali e di enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate;

f) riproduce, raccoglie, conserva e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale, e favorisce la consultazione delle banche dati relative ai beni culturali, naturali e ambientali.

5. L'Istituto esercita la propria attività conformandosi all'indirizzo stabilito dalla Regione, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle leggi e dagli atti regionali.

Art. 3

Attività

1. L'Istituto svolge la propria attività in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali anche in base a programmi pluriennali e a piani annuali.

2. L'Istituto, per esercitare concretamente un'attività basata su rapporti di collaborazione e intese, opera anche avvalendosi di commissioni, istituite, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge istitutiva, su base regionale e provinciale. I membri di tali commissioni, sono nominati dal Consiglio direttivo fra i rappresentanti degli enti locali, delle università, degli organi periferici dei ministeri interessati, delle istituzioni culturali, degli organismi pubblici e di specialisti operanti nel settore, ed esprimono orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto. L'attività delle commissioni si svolge anche mediante l'indizione di conferenze che garantiscano la partecipazione degli enti e organismi di volta in volta interessati, secondo le tematiche trattate. Tali conferenze possono anche essere convocate dal Consiglio direttivo per esprimere orientamenti e pareri su programmi che coinvolgono la generalità dei soggetti, anche in riferimento alle leggi di settore.

Art. 4

Censimento, inventario, catalogazione e valorizzazione

1. L'Istituto, in linea con la programmazione regionale e d'intesa con gli enti e gli istituti interessati, realizza l'inventario regionale, il censimento e la catalogazione dei beni culturali, naturali e ambientali anche tramite convenzioni, cura inoltre l'elaborazione dei dati del censimento e di altre iniziative conoscitive locali promuovendone la diffusione e l'utilizzazione anche nel settore della didattica e della promozione culturale.

2. Il censimento si basa su metodologie che l'Istituto elabora anche in confronto e rapporto con organismi e istituti nazionali e internazionali operanti nel settore, coordinando programmi settoriali e territoriali specifici proposti dagli enti locali. In ogni caso l'Istituto cura che le metodologie d'indagine siano uniformi e confrontabili al fine di consentire la trasposizione nell'inventario regionale dei censimenti effettuati dagli enti locali nell'ambito degli adempimenti urbanistici e di tutela ambientale.

Art. 5

Restauro e intervento conservativo

1. Le attività di restauro sono condotte dall'Istituto secondo metodi e dettami tecnico-scientifici e acquisizioni critico-storiche costantemente paragonati a quelli degli istituti di restauro nazionali e internazionali, ricercando e attivando la collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, anche tramite specifici progetti di sponsorizzazione.

2. L'Istituto ha altresì cura di individuare i problemi dell'intervento conservativo e del recupero urbanistico, della cultura materiale, di aree naturali e ambientali e di ambienti agricoli e comunque integranti la consistenza territoriale.

3. Al fine di favorire il processo di pubblicizzazione del restauro del patrimonio regionale, l'Istituto può sperimentare l'attivazione di laboratori a partecipazione pubblica e promuovere concreti rapporti con la scuola, specialmente con quella professionale; agevola, inoltre, l'incentivazione di nuove forme organizzative.

Art. 6

Attività propositive e di consulenza

1. L'Istituto svolge attività propositive e di consulenza per la regione, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati per quanto attiene la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale nel processo di pianificazione territoriale. Nei casi in cui tali attività siano svolte a favore di privati e rivestano carattere di servizi, non rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, esse vengono svolte previa stipula di apposite convenzioni.

2. L'Istituto può fornire, inoltre, agli enti e ai privati proprietari dei beni sottoposti alle leggi di tutela, pareri scientifici e proposte di interventi organici

per la difesa e la valorizzazione di tali beni, anche allo scopo di una migliore conoscenza ed interpretazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.

3. Il Consiglio direttivo, per le attività di cui ai commi 1 e 2 , a fronte della richiesta di pareri, interventi e consulenze ne valuta la fattibilità e fissa l'onere economico per la realizzazione degli stessi a carico dei richiedenti.

Art. 7

Attività informative e divulgative

1. Le attività di informazione e di divulgazione sono svolte dall'Istituto, al fine della più ampia conoscenza e pubblicizzazione dei beni artistici, culturali, architettonici e ambientali, nella loro globalità, sviluppando una funzione di salvaguardia attiva di tale patrimonio attraverso i mezzi e gli strumenti di comunicazione e informazione, nell'ambito dei programmi complessivi di promozione culturale della regione e degli enti locali. A tali fini l'Istituto organizza mostre, seminari, convegni e cura la pubblicazione di repertori, studi e ricerche anche in collaborazione con altri enti.

Art. 8

Attività di formazione e didattica

1. L'Istituto provvede, direttamente o indirettamente, alla formazione degli operatori dei beni culturali, previa definizione dei profili professionali e dei contenuti formativi, secondo la normativa vigente.

2. L'Istituto cura, altresì, la sperimentazione di attività didattiche collegate ai patrimoni librari, documentari, museali e artistici, anche in collaborazione con la scuola, l'Università e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 9

Strutture organizzative e personale dell'Istituto

1. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi pluriennali e annuali, avvalendosi delle proprie strutture oppure nelle altre forme stabilite dalla legge regionale e, in conformità ad essa, dal presente statuto e dal regolamento amministrativo-contabile .

2. L'Istituto, per i particolari contenuti tecnico-scientifici delle proprie funzioni, cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.

3. Al personale dell'Istituto si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti regionali e gli emolumenti sono a carico della Regione Emilia-Romagna.

4. Lo svolgimento da parte del personale dell'Istituto di attività legate a progetti finanziati da altri Enti pubblici o da soggetti privati, previa

autorizzazione del Consiglio direttivo, è regolato dai principi dettati per analoghe attività per i dipendenti regionali.

Art. 10

Modalità operative per la stipulazione di contratti e convenzioni

1. Il Consiglio direttivo, nella scelta degli enti, istituti e persone con cui stipulare convenzioni e contratti di ricerca nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto, si attiene a criteri che, nel massimo rispetto delle competenze, assicurino la più ampia disponibilità di scelta.

Art. 11

Gli organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 12

Il Presidente

1. Il Presidente che dura in carica tre anni, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio direttivo, fissandone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente può delegare i suoi compiti ad un componente del Consiglio direttivo, dal quale è sostituito in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente convoca le riunioni delle conferenze di cui al precedente art. 3, comma 2.

Art. 13

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, composto da quattro membri, oltre che dal Presidente, dura in carica tre anni. Il Presidente e i membri eventualmente subentrati nel corso del mandato restano in carica fino alla scadenza del triennio.

2. Il Consiglio direttivo:

- a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto, il regolamento amministrativo-contabile e le loro

modificazioni, e li propone all'approvazione della giunta regionale;

b) delibera i piani e i programmi generali annuali e poliennali;

c) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e quello consuntivo dell'Istituto, da trasmettere alla Regione per la loro approvazione;

d) nomina previa intesa con la Giunta regionale il Direttore dell'Istituto e i Responsabili delle strutture di livello dirigenziale dell'Istituto sulla base dei criteri previsti dall'art. 14 della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e successive modifiche;

e) riceve le relazioni sui risultati delle attività istituzionali di vigilanza esercitate dal collegio dei revisori;

f) definisce la dotazione organica dell'Istituto nel rispetto dei limiti massimi numerici e di spesa determinati dalla Giunta regionale;

g) propone alla Giunta regionale per l'ulteriore corso dei procedimenti, i provvedimenti di nomina dei dirigenti assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive modifiche;

h) può conferire, per esigenze speciali o in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge istitutiva, incarichi di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile, quando ricorrono le stesse condizioni, ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della regione;

i) promuove l'indizione delle conferenze previste dall'art. 3, comma 2, che sono convocate dal presidente;

l) delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'acquisizione di azioni o quote, o la loro dismissione a condizione: 1) che vi sia corrispondenza con lo scopo istituzionale perseguito dall'Istituto; 2) che in nessun modo l'attività di diritto privato posta in essere in forma societaria sia idonea ad eludere divieti normativi concernenti le attribuzioni dell'Istituto ovvero le normative precettive di carattere procedurale, poste a garanzia di un corretto uso delle risorse pubbliche ad esso affidate; 3) che l'attività di diritto privato posta in essere in forma societaria in nessun modo prefiguri spogliazione, in tutto o in parte, di compiti istituzionali implicanti l'esercizio di pubbliche funzioni; 4) che la partecipazione non acquisti forma totalitaria;

m) delibera a norma di legge in materia di locazioni, acquisti e alienazioni di beni immobili salvo quanto diversamente disposto dalla normativa sulle funzioni dirigenziali dei dipendenti regionali.

3. Il Consiglio direttivo, inoltre, nella fase di prima attuazione della legge istitutiva, delibera, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge medesima i piani annuali transitori, mediante i quali l'Istituto effettuerà gli interventi in materia bibliotecaria e museale in attesa della revisione delle leggi regionali n. 42/1983 e 20/1990, e li sottopone all'approvazione della Giunta regionale. A tal fine, propone previamente alla Giunta regionale gli atti di indirizzo cui i piani dovranno uniformarsi.

4. Le sedute e le delibere del Consiglio direttivo, salvi i casi in cui sia altrimenti stabilito dalla legge, sono valide, se è presente la maggioranza dei componenti e se delibera la maggioranza dei presenti.

5. Le indennità e i compensi del Presidente, dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori sono fissate dalla normativa regionale sulla disciplina dei compensi agli organi degli enti e aziende regionali. Ai componenti del Consiglio direttivo, in caso di particolare necessità e previa espressa richiesta del Presidente, può essere corrisposta l'indennità chilometrica forfettaria giornaliera prevista dalla medesima normativa.

6. Il Presidente e il Consiglio direttivo possono essere sospesi o rimossi dall'incarico nei casi e con le modalità previste dall'art. 29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Art. 14

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27.1.1992, n. 88, e dura in carica quanto il Consiglio direttivo. I membri sono rieleggibili una sola volta.

2. La Giunta regionale individua altresì quale tra i tre membri del Collegio dei revisori svolge funzioni di Presidente.

3. Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori, tramite la redazione di apposite relazioni riferisce, oltre che al consiglio direttivo, alla giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Istituto e di norma partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 15

Funzioni degli organi direttivi dell'Istituto

1. Al Presidente e al Consiglio direttivo competono, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalla legge istitutiva e dal presente statuto, la definizione dei programmi da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 16

Funzioni della dirigenza dell'Istituto

1. Al Direttore e ai dirigenti competono le attribuzioni e le responsabilità determinate dalla normativa regionale vigente.

2. Per ogni proposta, i dirigenti competenti sono tenuti ad esprimere al Presidente e al Consiglio direttivo il parere relativo alla legittimità e alla regolarità tecnica dell'atto. Sulle proposte che comportano impegni di spesa è altresì tenuto ad esprimere parere di regolarità contabile anche il dirigente competente in materia di bilancio. Tali pareri devono essere menzionati negli atti. I dirigenti possono altresì far constare il loro diverso avviso su provvedimenti adottati. I dirigenti sono responsabili dei pareri espressi in via amministrativa e contabile.

3. Al Direttore e ai dirigenti spetta la presidenza di commissioni di gara e la stipulazione di contratti e convenzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento amministrativo-contabile in conformità alla normativa vigente.

Art. 17

Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituto, ai sensi dell'art. 9 della legge istitutiva:

a) cura il funzionamento dell'Istituto e, a tal fine, partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo, del quale è il segretario;

b) organizza, con i responsabili delle strutture dell'Istituto, l'attuazione dei programmi di attività e coordina i servizi dell'Istituto, sovrintendendo all'attività amministrativa;

c) esprime parere sulle delibere del Consiglio direttivo, fermo restando l'esercizio delle funzioni dirigenziali in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 15;

d) esegue le delibere del Consiglio direttivo, e adempie ad ogni altra funzione che gli sia attribuita dallo Statuto e dal Regolamento amministrativo-contabile.

2. L'incarico di Direttore dura tre anni ed è rinnovabile. Esso può essere conferito ai dirigenti regionali, o a persone esterne assunte con contratto a

tempo determinato ai sensi della normativa regionale. L'incarico può cessare anticipatamente per revoca motivatamente deliberata dal Consiglio direttivo; in tal caso la nuova nomina deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla revoca.

3. I criteri per la determinazione del trattamento economico del Direttore sono fissati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo, nell'ambito della complessiva graduazione delle funzioni e dei corrispettivi retributivi per gli incarichi dirigenziali della Regione Emilia-Romagna.

Art. 18

Finanziamento

1. Il funzionamento dell'Istituto è assicurato da appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del bilancio della Regione Emilia-Romagna comprensivi dei trasferimenti relativi alle leggi di settore gestite dall'I.B.A.C.N.

2. Concorrono inoltre al finanziamento eventuali contributi speciali erogati dalla Regione Emilia-Romagna per particolari attività, progetti e iniziative, nonché i proventi delle attività dell'Istituto.

3. L'Istituto può accettare contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati e destina al finanziamento della propria attività i proventi dei contratti di ricerca o di ogni altra natura.

4. Sono fatti salvi eventuali finanziamenti speciali previsti da norme specifiche.

Art. 19

Controllo sugli organi elettivi.

1. Per il controllo sugli organi elettivi dell'Istituto si osservano le disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Art. 20

Controlli sui bilanci e sugli atti

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello statuto regionale, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo dell'Istituto sono approvati dal consiglio regionale. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberati dal consiglio direttivo, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del consuntivo. Le variazioni di bilancio devono essere inviate entro un mese dall'adozione. Le variazioni derivanti da storni tra capitoli di spesa corrente o da assegnazioni di altri enti, per scopi specifici e vincolati, che non alterano l'equilibrio economico del bilancio, devono essere inviate entro trenta giorni dall'adozione e qualora la

Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative delibere del Consiglio direttivo, non le abbia annullate ovvero non abbia chiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio oppure la loro modifica, si intendono approvate. Le variazioni derivanti dal prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie, dal fondo di riserva per spese imprevedute e dal fondo di riserva del bilancio di cassa, sono comunicate alla Giunta regionale nei termini di cui sopra e si intendono esecutive allatto della loro adozione.

2. L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio sono deliberate dal Consiglio direttivo in conformità alle norme previste dalle leggi di contabilità regionale n. 31/77 e n. 40/94.

3. Il controllo sui piani e programmi annuali e pluriennali dell'Istituto è esercitato anche nel merito dalla Giunta regionale. Tali piani e programmi si intendono approvati se la giunta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative delibere del Consiglio direttivo, non li abbia annullati ovvero non abbia chiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio oppure la loro modifica. Tali richieste interrompono il termine.

4. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato dal Comitato regionale di controllo, con le modalità previste dalla L.R. n. 7/1992. Il controllo del Comitato comporta la verifica della legittimità degli atti, compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2 della legge istitutiva.
